

Codice A16190

D.D. 5 giugno 2015, n. 215

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. "Programma di semina invasi artificiali all'interno dei Parchi naturali "Alta Valle Antrona" e "Alpe Veglia ed Alpe Devero"". Proponente: Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola. Screening di Valutazione di Incidenza rispetto al SIC/ZPS IT 1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove", ZPS IT 1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco".**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che.

In data 13 maggio 2015 (prot. n. 14880/A16.19) è pervenuta al Settore Aree Naturali Protette l'istanza dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola per l'attivazione della procedura di screening di Valutazione d'Incidenza inerente un programma di semina negli invasi artificiali a fini alieutici all'interno del territorio dell'Alpe Veglia, Alpe Devero e della Valle Antrona;

l'Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola, da gennaio 2011, ha ottenuto la concessione delle acque ricadenti nel Parco naturale dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero e SIC/ZPS IT 1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" ed ha in corso la domanda di concessione delle acque ricadenti nel Parco naturale dell'Alta Valle Antrona e parzialmente nella ZPS IT 1140018 "Alte Valli Anzasca, Antrona, Bognanco";

all'interno dei territori gestiti dall'Ente sono presenti numerosi laghi ed invasi artificiali, popolati per lo più da salmerini, trote iridee e fario, frutto di semine operate per finalità alieutiche e ricreative;

il programma, presentato dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola, prevede l'immissione esclusivamente di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) adulte nell'invaso Lago di Antrona (n° 5000 trote iridee di 25-30 cm tra aprile e novembre) e di novellame nel Lago di Devero (n° 20.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago d'Avino (n° 5.000 trotelle iridee di 3-4 cm a luglio), Lago di Campliccioli (n° 15.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Cheggio (n° 15.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Camposecco (n° 10.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Cingino (n° 10.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno);

tali laghi, posti tra le quote 1.074 m e 2.325 m s.l.m., sono di origine artificiale costruiti per lo sfruttamento idroelettrico e sono da sempre meta di pescatori provenienti sia dalle vallate ossolane che da fuori provincia;

nei laghi naturali al di sopra dei 2.000 m s.l.m. è stato scelto di non immettere fauna ittica sia per la naturalità dei luoghi sia per preservare le popolazioni di anfibi nativi, quali tritoni e rane temporarie;

gli ecosistemi acquatici all'interno del sistema delle Aree Naturali Protette dell'Ossola sono caratterizzati nel loro complesso da un elevato pregio ambientale. Le indicazioni gestionali evidenziano la necessità di mettere in primo piano la tutela degli ambienti naturali e delle popolazioni naturali presenti e la corretta valorizzazione turistica degli ambienti artificiali o fortemente antropizzati;

le “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014, all’art. 3, lettera q), rimandano alle disposizioni previste dalla normativa di settore per quanto riguarda i ripopolamenti a scopo alieutico di trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

il D.P.G.R. 10 gennaio 2012, n. 1/R prevede che l’immissione di fauna ittica sia consentita per le specie autoctone ovvero per quelle comprese nell’allegato B di tale regolamento tra cui sono presenti anche trota fario (*Salmo trutta trutta*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);

la trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*), specie inserita nell’allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è sicuramente specie autoctona di corsi d’acqua del bacino padano ma generalmente si riscontra a quote inferiori ai 1200 m ed è per esempio presente nel fiume Toce che riceve le acque proveniente dagli emissari degli invasi oggetto del programma di semina; tale specie è raramente oggetto di programmi di immissione, nonostante sia auspicabile nei territori vocazionali per la specie, perché a scopo alieutico ha poca attrattiva;

la trota fario e la trota iridea sono generalmente usate per le immissioni in alta quota sia per la facile reperibilità, sia per la capacità di adattarsi a condizioni ambientali severe, anche se in genere ciò non consente di norma l’instaurarsi di popolazioni stabili in grado di autosostenersi, da cui la necessità di intervenire con sistematici ripopolamenti; tale pratica di introduzione di trote fario negli ambienti montani superiori è risultata non indenne da effetti negativi sulle popolazioni dei salmonidi originari dei bacini più a valle, in quanto, in tempi più o meno brevi, si verifica il fenomeno della “scaduta”, cioè le trote introdotte tendono a spostarsi progressivamente verso valle fino a raggiungere ambienti produttivi più conformi alle esigenze della specie. Ciò vale sia per la trota fario atlantica, sia per la fario di ceppo mediterraneo;

la trota iridea nel caso in cui si incroci con la trota marmorata (*Salmo marmoratus*) non produce ibridi fertili; diversamente la trota fario produce ibridi fertili incrociandosi con la trota marmorata;

da recenti approfondimenti da parte dell’Associazione Italiana Ittiologi Acque Dolci la trota fario viene distinta in trota fario distribuzione atlantica (*Salmo trutta*) e in trota appenninica o adriatica il cui nome scientifico è *Salmo ghigi*; *Salmo trutta* è ritenuta per certo specie alloctona per tutto il territorio italiano mentre per *Salmo ghigi* sono in corso ulteriori indagini scientifiche per appurare se può essere ritenuta specie autoctona di alcune zone delle Alpi italiane;

allo stato attuale conoscitivo, per il principio di precauzione, si deve limitare l’immissione delle specie *Salmo ghigi* e *Salmo trutta* (trota fario comunemente detta) a casi specifici e controllati nel territorio Piemontese, soprattutto nei Siti della Rete Natura 2000, per evitare la competizione e l’ibridazione con le popolazioni autoctone di *Salmo marmoratus* e quindi il loro depauperamento;

pertanto la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*), unica specie oggetto del programma di immissione proposto dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola, anche nel caso si verificasse il fenomeno della “scaduta”, non può incidere sulle popolazioni di trota marmorata presenti nel fiume Toce; mentre non potrebbe essere altrettanto affermato nel caso di immissioni di trota fario.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e

della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”,

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 26 maggio 2015 n. prot. 16345/A16.19.0, pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 4/6/2015 che indica come termine di conclusione del procedimento l'11 luglio 2015;

*determina*

di escludere, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Programma di semina invasivi artificiali all'interno dei Parchi naturali “Alta Valle Antrona” e “Alpe Veglia ed Alpe Devero”” proposto dall'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Ossola dalla fase di Valutazione di Incidenza appropriata e di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza;

di stabilire che il programma di semina sia costituito dall'immissione esclusivamente di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) nelle seguenti modalità: Lago di Antrona (n° 5000 trote iridee di 25-30 cm tra aprile e novembre), Lago di Devero (n° 20.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago d'Avino (n° 5.000 trotelle iridee di 3-4 cm a luglio), Lago di Campliccioli (n° 15.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Cheggio (n° 15.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Camposecco (n° 10.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), Lago di Cingino (n° 10.000 trotelle iridee di 3-4 cm a giugno), fatte salve variazioni negli anni delle immissioni che dovranno essere concordate con il Settore Aree Naturali Protette.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore  
Vincenzo Maria Molinari